Indicazioni in merito al calcolo del periodo di prova per il personale dell'Agenzia Forestas

1. Finalità e ambito di applicazione

Il periodo di prova è regolamentato dall'art.57 della L.R. 31/1998 e dall'art. 29 del CCRL

Le presenti disposizioni si applicano a tutto il personale assunto con contratto di lavoro subordinato presso l'Agenzia.

2. Durata del periodo di prova

La durata del periodo di prova è stabilita come segue:

- quattro mesi per il personale inquadrato nelle categorie A e B;
- otto mesi per il personale inquadrato nelle categorie C e D;
- 12 mesi per il personale dirigente, art. 17 del CCRL Dirigenti;
- pari al 20% della durata del contratto in caso di assunzione a tempo determinato.

La decorrenza coincide con la data di effettiva presa di servizio.

3. Computo del periodo di prova

Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto esclusivamente del servizio effettivamente prestato.

Tutte le assenze di durata **giornaliera**, a qualsiasi titolo intervenute, sospendono il periodo di prova. Il periodo riprende dalla data di rientro in servizio ed è prorogato per un numero di giorni corrispondente alle assenze effettuate.

Pertanto. i permessi fruiti a ore non sospendono il periodo di prova.

Per contro nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, a prescindere dalla tipologia prevista, devono in ogni caso essere prestate un numero di giornate pari a quelle previste per il corrispondente lavoro full time.

Es: nel caso in cui per il superamento del periodo di prova, previsto nella durata di 4 mesi, siano necessarie 88 giornate, nel caso di trasformazione in part-time verticale su due giorni alla settimana che prevede ad esempio 11 gg al mese, saranno necessari 8 mesi per completare il

periodo di prova e raggiungere la quota prevista. Resta ferma la proroga nel caso di utilizzo di permessi di durata giornaliera

4. Malattia, infortunio e conservazione del posto

In caso di malattia, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto.

In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio, il dipendente ha diritto alla conservazione del posto fino alla completa guarigione clinica, con applicazione delle disposizioni contrattuali previste.

5. Recesso durante il periodo di prova

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso.

L'Amministrazione, salvo giusta causa o giustificato motivo soggettivo, si avvale della facoltà di recedere solo al termine del periodo di prova. Il recesso deve essere motivato.

In caso di recesso, la retribuzione è corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive e delle ferie maturate e non godute.

6. Valutazione dell'attività svolta

Il dirigente della struttura presso cui il dipendente presta servizio trasmette al dirigente competente in materia di personale una relazione sullo svolgimento del periodo di prova entro il trentesimo giorno precedente il termine dello stesso.

Il mancato superamento del periodo di prova è dichiarato e comunicato all'interessato nei quindici giorni precedenti la scadenza.

7. Conferma in servizio

Qualora il periodo di prova si concluda senza che sia intervenuto recesso, il dipendente si intende confermato in servizio con riconoscimento dell'anzianità dalla data di assunzione, a tutti gli effetti giuridici ed economici.

8. Esonero dal periodo di prova

Ai sensi dell'art. 57 comma 2 della L.R.31/1998, su istanza del dipendente, lo stesso può essere esentato dal periodo di prova se dipendente già inquadrati nei ruoli dell'Amministrazione e degli enti del Sistema Regione nonché i dipendenti assunti mediante corso-concorso, ad eccezione dell'accesso alla qualifica dirigenziale.

Nel caso il dipendente richieda l'applicazione di questa disposizione non potrà richiedere l'applicazione dell'art.29 comma 6 del CCRL in merito alla conservazione del posto presso altra amministrazione.

9. Conservazione del posto in caso di assunzione presso altra amministrazione

Il dipendente vincitore di concorso presso altra amministrazione ha diritto alla conservazione del posto senza retribuzione né decorrenza dell'anzianità sino al termine del rispettivo periodo di prova.

Tale diritto è esercitato su istanza del dipendente, da presentarsi prima dell'assunzione presso il nuovo datore di lavoro. A seguito dell'istanza, il dipendente è collocato in aspettativa non retribuita per la durata del periodo di prova presso la nuova amministrazione.

In caso di mancato superamento del periodo di prova, il dipendente rientra in servizio nell'Agenzia, in caso di superamento, acquisita la relativa documentazione, il rapporto con l'Agenzia si intende risolto; pertanto, il Servizio competente dovrà effettuare gli adempimenti di competenza tra cui la cessazione dell'aspettativa e la relativa Comunicazione Obbligatoria.

Nel caso di dipendente neo assunto dall'Agenzia Forestas che ha esercitato tale diritto e informato l'Agenzia stessa, il Servizio competente, una volta superato il periodo di prova, deve dare comunicazione del superamento del periodo di prova al precedente datore di lavoro per gli adempiti di competenza.